



Unione europea
Fondo sociale europeo



Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali



Regione Siciliana

PON per l'attuazione dell'Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani - PON YEI
Piano di attuazione regionale Garanzia Giovani
(DGR n. 106/2014)



Convenzione per l'erogazione dei servizi di accompagnamento al lavoro in attuazione del Piano di Attuazione Regionale della Sicilia per la Garanzia Giovani 2014-2015 a valere sul PON YEI (di seguito "Convenzione")

TRA

Regione Siciliana, rappresentata dal Dirigente Generale del Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, domiciliata per la carica presso la sede della Regione Siciliana Via Imperatore Federico n. 70 - 90143 Palermo di seguito singolarmente denominata "Regione Siciliana" o "Parte"

E

(ragione sociale)..... con sede legale in, rappresentata dal legale rappresentante o suo delegato, di seguito denominato "Soggetto attuatore" o "Parte".
"Accreditatocon D. n.del

Le Parti come sopra rappresentate

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

1. La presente Convenzione regola le modalità di attuazione delle attività di accompagnamento al lavoro (di seguito singolarmente e congiuntamente "servizi") ai sensi del Piano di Attuazione Regionale della Sicilia per la Garanzia Giovani (di seguito "PAR Sicilia") a valere sul PON YEI.
2. In attuazione della Misura "Accompagnamento al Lavoro" PAR Sicilia, la Regione ha adottato l'Avviso Pubblico n. 8/2015 (di seguito "avviso") attraverso il quale mette a disposizione le risorse pubbliche per la realizzazione della Misura "Accompagnamento al Lavoro" Garanzia Giovani.
3. L'avviso, e le sue Linee Guida, è parte integrante della presente Convenzione.

Art. 2 - Destinatari dei Servizi

1. I destinatari dei servizi sono i giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni, che non sono iscritti a scuola né all'università, non lavorano e non seguono corsi di formazione (Not in Education, Employment or Training - NEET), che abbiano aderito alla Garanzia Giovani e sottoscritto un apposito Patto di Servizio presso un Centro per l'impiego.

Art. 3 - Modalità di svolgimento dell'attività

1. Il soggetto attuatore risulta "inserito" nell'elenco dei soggetti erogatori di servizi di accompagnamento al lavoro in attuazione degli interventi di cui alla Scheda 3 del Piano Nazionale di attuazione della Garanzia Giovani e della corrispondente Misura del PAR Regionale.
2. L'avvenuta adesione del giovane al servizio offerto dal soggetto attuatore, comporta l'automatica e contestuale accettazione e presa in carico dello stesso da parte del soggetto attuatore. Il soggetto attuatore è tenuto pertanto ad erogare il servizio richiesto a tutti i giovani che ne facciano domanda, senza porre in atto prassi o comportamenti di tipo discriminatorio.
3. Nello svolgimento dei servizi, il soggetto attuatore è tenuto ad erogare le prestazioni previste dall'avviso con diligenza e ad adottare tutti i comportamenti per promuovere l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro.
4. Secondo quanto espressamente disciplinato nell'avviso, il soggetto attuatore eroga il servizio entro il termine di quattro mesi a partire dalla data di sottoscrizione del CdC (Contratto di Collocazione) da parte del giovane, del Cpl e del soggetto attuatore.

Art. 4 - Obblighi del soggetto attuatore

1. Il soggetto attuatore è tenuto a registrare e tracciare le attività realizzate e i servizi erogati in favore dei destinatari secondo quanto definito dall'Avviso e dalle sue Linee Guida.
2. Nell'erogazione dei servizi il soggetto attuatore si obbliga a:
 - a) osservare la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di Fondo Sociale Europeo;
 - b) osservare la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di informazione e pubblicità, promuovendo in particolare la consapevolezza che il servizio erogato è cofinanziato nell'ambito della Garanzia Giovani attraverso il FSE;
 - c) osservare la normativa vigente in materia di lavoro, sicurezza ed assicurazioni sociali obbligatorie, nonché rispettare la normativa in materia fiscale;
 - d) adottare un sistema contabile distinto e un'adeguata codificazione contabile al fine di assicurare la trasparenza dei costi e la facilità dei controlli. La contabilità inerente il progetto deve essere resa facilmente riscontrabile da parte degli organismi incaricati;
 - e) utilizzare un conto corrente bancario dedicato unicamente alle operazioni che verranno attivate nell'ambito del PAR Sicilia;
 - f) accettare il controllo in itinere ed ex-post dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione Siciliana o di altro organismo di controllo incaricato, sulle operazioni realizzate in esecuzione della convenzione. Il soggetto attuatore garantisce la massima collaborazione del proprio personale durante lo svolgimento dei predetti controlli anche attraverso l'agevolazione delle visite ispettive;
 - g) fornire tutte le informazioni richieste dalla Commissione Europea e/o dalla Regione Siciliana e/o da altra Pubblica Autorità entro i termini indicati dalla stessa richiesta;
 - h) conservare tutta la documentazione di progetto, contabile e amministrativa, relativa ai servizi erogati, presso la propria sede per un periodo di 10 anni o termine superiore ai sensi dell'art. 140 del Reg. (CE) 1303/2013 e successive modifiche e integrazioni, e renderla disponibile ai fini delle attività di controllo da parte degli organismi comunitari, nazionali e regionali preposti;
 - j) osservare tutto quanto previsto dall'avviso e risarcire eventuali danni cagionati a terzi conseguenti alla violazione e/o all'inadempimento delle prescrizioni contenute nella presente Convenzione e dall'avviso.
3. Inoltre, il soggetto attuatore si obbliga a non delegare a terzi attività o parti di attività relative ai servizi, gestendo ed attuando in proprio tutte le varie fasi operative dei servizi per i quali il soggetto attuatore ha espresso la propria candidatura.

Art. 5 - Compiti della Regione Siciliana

1. La Regione Siciliana svolge i controlli di primo livello, al fine di verificare la regolarità nell'esecuzione dei servizi in favore dei destinatari, l'effettivo raggiungimento del risultato atteso e l'ammissibilità delle spese oggetto della domanda di rimborso trasmessa dal soggetto attuatore, secondo le procedure previste dal proprio Sistema di Gestione e Controllo.
2. Sulla base degli esiti dei controlli effettuati, la Regione provvede alla predisposizione delle richieste di erogazione da inviare al Ministero dell'Economia e Finanze - Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale per i rapporti finanziari con l'unione europea (I.G.R.U.E.), mediante apposita procedura informatica.
3. La Regione Siciliana mette a disposizione documentazione tecnica, modelli e strumenti di lavoro finalizzati a facilitare la gestione dell'operazione da parte dei soggetti attuatori.

Art. 6 - Domanda di rimborso

1. Il soggetto attuatore presenta le domande di rimborso nei termini e secondo la documentazione prevista nell'avviso. La domanda di rimborso contiene la seguente documentazione:
 - Domanda di rimborso secondo il format allegato (allegato n. a) e prospetto riepilogativo dei destinatari (allegato b);
 - La "Descrizione analitica dei servizi erogati per destinatario" (allegato c);
 - Fattura (fattura elettronica) o altro documento contabile equivalente, completo di marca da bollo di € 2,00 (o di indicazione di eventuale esenzione) e recante i riferimenti del soggetto attuatore, del PON YEI e della Misura 3 "Accompagnamento al Lavoro"; in ragione del regime sovventorio *ex art. 12* della Legge 241/90, i contributi FSE erogati nell'ambito del Programma sono esclusi dal campo di applicazione IVA ai sensi dell'art. 2, terzo comma, lett. a) del DPR 633/724;
 - Copia del Contratto di lavoro firmato o documentazione equivalente (a mero titolo di esempio, lettera di assunzione contenente le clausole fondamentali del contratto);
 - Copia Comunicazione Obbligatoria.
2. La domanda di rimborso deve essere trasmessa a mezzo raccomandata e/o consegna a brevi manu al Centro per l'Impiego competente e riportare la seguente dicitura: "GARANZIA GIOVANI - Misura Accompagnamento al Lavoro".

Art. 7- Riconoscimento del contributo

1. L'ammontare del contributo pubblico è riconosciuto in favore del soggetto attuatore in base al risultato conseguito, secondo le regole stabilite nell'avviso e nelle sue Linee Guida. L'avviso indica i valori degli importi riconosciuti per i livelli di risultato conseguito.
2. In tutti i casi in cui la Regione dovesse rilevare l'inosservanza di uno o più obblighi posti a carico del soggetto attuatore potrà procedere al blocco dei successivi rimborsi e, nei casi in cui i rilievi dovessero riguardare attività già liquidate, al recupero degli importi indebitamente percepiti, anche attraverso il meccanismo della compensazione.

Art. 8 - Monitoraggio e valutazione

1. Il soggetto attuatore si impegna ad aggiornare costantemente, secondo lo stato di avanzamento delle attività di sostegno ai destinatari, le sezioni della piattaforma CIAPI WEB dedicate alla attuazione della misura con le modalità che saranno comunicate con apposito Manuale d'uso.
2. Il soggetto attuatore si impegna a fornire informazioni quali-quantitative alla Regione Siciliana in ordine ai servizi svolti, attraverso la compilazione di questionari, report o partecipazioni a focus group, finalizzati a consentire alla Regione Siciliana di assicurare la valutazione dell'andamento del programma.

Art. 9 - Divieto di cumulo

1. Il soggetto attuatore garantisce che i costi relativi alle attività realizzate non sono oggetto di ulteriori contributi o altre sovvenzioni, nel rispetto del divieto di cumulo dei finanziamenti.

Art. 10 - Tutela della privacy

1. Ai fini del trattamento dei dati personali, il titolare delle banche dati regionali è la stessa Regione Siciliana.

2. Ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), la raccolta e il trattamento dei dati conferiti sono effettuati con la esclusiva finalità di abilitare l'utente all'accesso e fruizione dei servizi ivi richiesti.

3. Il trattamento dei dati, realizzato attraverso operazioni o complessi di operazioni indicate nel d.lgs.196/2003 sopra citato, sarà effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici e/o con supporti cartacei ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati dalla Regione Siciliana.

4. L'eventuale rifiuto di conferire i dati personali da parte dell'interessato comporta l'impossibilità per lo stesso di usufruire dei servizi richiesti.

5. La raccolta e trattamento dei dati conferiti sono effettuati dalla Regione Siciliana, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

6. In relazione al trattamento dei dati raccolti, il soggetto interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del suddetto d. lgs. 196/2003. In particolare l'interessato può:

- ottenere dal titolare o dai responsabili del trattamento dei dati la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile;
- avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento;
- ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei dati;
- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento.

7. Titolare del trattamento per la Regione Siciliana è il Dipartimento Regionale del Lavoro.

8. Con la sottoscrizione della Convenzione il soggetto attuatore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito.

Art. 11 -Durata

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che le disposizioni contenute nella presente convenzione entrano in vigore a partire dalla data di sottoscrizione della stessa.

2. La Convenzione ha efficacia fino al termine di chiusura dell'avviso.

Art. 12 -Recesso

1. Il soggetto attuatore può recedere dalla convenzione inviando una dichiarazione di recesso attraverso raccomandata con ricevuta di ritorno alla Regione Siciliana. Le parti si danno reciprocamente atto che il recesso comporta l'eliminazione dell'offerta di servizi del soggetto attuatore dal catalogo dell'offerta regionale per l'erogazione di servizi di accompagnamento al lavoro a valere sul PAR Garanzia Giovani Sicilia e che detta operazione viene di norma effettuata entro 10 giorni dalla ricezione del recesso.

2. In caso di recesso, il soggetto attuatore è tenuto a portare a compimento le attività in corso in vigenza della presente convenzione.

3. Il soggetto attuatore che ha receduto dalla convenzione resta soggetto all'obbligo di tenuta della documentazione amministrativa inerente ai servizi realizzati ed agli obblighi di accesso agli atti da parte dei funzionari regionali nazionali e comunitari titolari di funzioni di controllo sui finanziamenti pubblici.

Art. 13 – Informazioni e Comunicazioni

1. Salvo diversa previsione contenuta negli articoli precedenti, ogni comunicazione del soggetto attuatore alla Regione Siciliana deve essere effettuata secondo le seguenti modalità:
indicando “Garanzia Giovani- Misura Accompagnamento al Lavoro”, tramite PEC:
dipartimento.lavoro@certmail.regione.sicilia.it

Art. 14 – Legge applicabile e Foro competente

1. Le Parti convengono che per quanto ivi non previsto si applicano le disposizioni comunitarie, nazionali e regionali di riferimento.
2. Le Parti convengono che il foro competente per qualsivoglia controversia che dovesse sorgere dall'interpretazione o esecuzione degli avvisi e dalla convenzione è esclusivamente quello di Palermo

Regione Siciliana, rappresentata dal Dirigente Generale del Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, domiciliata per la carica presso la sede della Regione.

Per accettazione, Firma Soggetto Attuatore

.....

(timbro Soggetto Attuatore)

Luogo e data

(Allegato – copia del documento di identità in corso di validità del firmatario)